



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Destinatari:

Città Metropolitana di Bari

Servizio Transizione Ecologica e Tutela del Territorio e del Paesaggio
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Barletta – Andria – Trani

2° Settore Ambiente, Rifiuti, Difesa del Suolo e delle Acque
idrico@cert.provincia.bt.it

Provincia di Foggia

Settore Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Provincia di Taranto

Servizio Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Vigilanza Ambientale

sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it

Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF)

protocollo@pec.arifpuglia.it

Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia

protocollo@pec.bonificacspuglia.it

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

consorzio@pec.bonificadelgargano.it

Consorzio di Bonifica della Capitanata

consorzio@pec.bonificacapitanata.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Comuni della Puglia per il tramite dell'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)
segreteria@pec.anci.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
direzione.generale@pec.aqp.it

Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Innovapuglia S.p.A.
innovapuglia@pec.rupar.puglia.it
m.gramegna@innova.puglia.it
a.bellanova@innova.puglia.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di:
Bari
segreteria@pec.ordingbari.it
Taranto
ordine.taranto@ingpec.eu
Foggia
ordine.foggia@ingpec.eu
Barletta-Andria-Trani
ordine.trani@ingpec.eu
Brindisi
ordine.brindisi@ingpec.eu
Lecce
ordine.lecce@ingpec.eu

**Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di:**
Bari
oappc.bari@archiworldpec.it
Taranto
oappc.taranto@archiworldpec.it
Foggia
oappc.foggia@archiworldpec.it
Barletta-Andria-Trani
oappc.bat@archiworldpec.it
Brindisi
archbrindisi@pec.aruba.it
Lecce
architettilecce@archiworldpec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di:
Bari
collegio.bari@geopec.it
Taranto
collegio.taranto@geopec.it
Foggia
collegio.foggia@geopec.it
Lucera
collegio.lucera@geopec.it
Barletta-Andria-Trani
collegio.barlettaandriatrani@geopec.it

Pag. 2 di 10



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Brindisi

collegio.brindisi@geopec.it

Lecce

collegio.lecce@geopec.it

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di:

Bari

protocollo.odaf.bari@conafpec.it

Taranto

protocollo.odaf.taranto@conafpec.it

Foggia

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it

Brindisi

protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it

Lecce

protocollo.odaf.lecce@conafpec.it

Ordine dei Geologi della Puglia

presidente.orgpuglia@pec.epap.it

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di:

Bari

collegio.bari@pec.peritiagrari.it

Taranto

collegio.taranto@pec.peritiagrari.it

Foggia

collegio.foggia@pec.peritiagrari.it

Barletta-Andria-Trani

collegio.bat@pec.peritiagrari.it

Brindisi

collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it

Lecce

collegio.lecce@pec.peritiagrari.it

Collegio Provinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di:

Bari e Barletta/Andria/Trani

bari@pecagrotecnici.it

Foggia

foggia@pecagrotecnici.it

Lecce – Brindisi

lecce@pecagrotecnici.it

Taranto

taranto@pecagrotecnici.it

Ordine dei chimici e dei fisici della Provincia di:

Bari

ordine.bari@pec.chimici.org

Foggia

ordine.foggia@pec.chimici.org

Taranto

ordine.taranto@pec.chimici.org

Lecce e Brindisi

ordine.lecce@pec.chimici.org

Coldiretti

puglia@pec.coldiretti.it

Pag. 3 di 10



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

CIA Puglia

ciapuglia@cia.legalmail.it

Copagri Puglia

copagripuglia@pec.it

Confagricoltura Puglia

pec@pec.confagricolturapuglia.it

Fe.N.A.P.I. Agricoltura

caf-fenapi@pec.it

Confindustria Puglia

confindustriapuglia@confindustriapuglia.it

E p.c.:

REGIONE PUGLIA

Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture

Servizio Autorità idraulica

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Direttore Dipartimento Ambiente,

Paesaggio e Qualità Urbana

Ing. Paolo Francesco Garofoli

p.garofoli@regione.puglia.it

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Direttore Dipartimento Agricoltura,

Sviluppo Rurale ed Ambientale

Dott. Gianluca Nardone

g.nardone@regione.puglia.it

direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Direttore Dipartimento Bilancio,

Affari Generali e Infrastrutture

Dott. Angelosante Albanese

a.albanese@regione.puglia.it

dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessore all'Ambiente e Clima

Dott.ssa Debora Ciliento

assessoreambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessore all'Agricoltura e Sviluppo Rurale

Avv. Francesco Paolicelli

assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

Assessore alle Infrastrutture e Mobilità

Avv. Raffaele Piemontese

assessore.trasporti.mobilita@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Oggetto: Modifiche alla L.R. n. 7 del 30 maggio 2025 “Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse”. Nota esplicativa per Enti ed Ordini professionali.

Con Legge Regionale 23 giugno 2026, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 25/06/2026, la legge in oggetto, L.R. n. 7 del 30 maggio 2025, è stata modificata in diversi punti e sotto diversi aspetti.

Il testo coordinato della L.R. n. 7/2025, come modificato dalla L.R. n. 8/2026, è consultabile al seguente link:

<https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/Leges/LeggeNavscroll.aspx?id=14325>;

le modifiche al testo di legge entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della L.R. n. 8/2026.

Al fine di mettere in evidenza le **principali modifiche introdotte** e riferirle ai profili di preminente interesse per gli utilizzatori della risorsa idrica, per i tecnici delegati alla gestione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni idriche e per gli enti deputati al rilascio delle stesse, si riporta di seguito un sintetico elenco degli argomenti della L.R. n. 7/2025 come modificati dalla L.R. n. 8/2026:

RICHIAMI AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E AL D.LGS. N. 112/1998 (Art. 1)

Vengono esplicitati, quali principi perseguiti dalla legge, il rispetto della tutela dell'ambiente, della salute e dell'iniziativa economica privata ai sensi degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, nonché il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998.

RUOLO DEI C.A.A. (Art. 1)

Ferma restando la competenza delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi, viene data facoltà ai soggetti che esercitano l'attività agricola di presentare le istanze tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.).

FREQUENZA ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE (Art. 7, c. 12, lett. t, Art. 11, c. 17, lett. t), Art. 21, c. 2, Art. 22, c. 9, All. 1, tit. 2, p.to 8, All. 1, tit. 3, p.to 8, All. 2, tit. 1, p.to 9, All. 2, tit. 2, p.to 9)

L'obbligo di produrre il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche passa da ogni 3 a ogni 5 anni, a partire dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo.

Il nuovo intervallo temporale di cinque anni sussiste anche ai fini della procedura di revoca della concessione in caso di mancata produzione del certificato per due volte consecutive (Art. 20, c. 1, lett. i).

CESSIONE TEMPORANEA (< 1 ANNO) USO DERIVAZIONE IDRICA (Art. 7, cc. 25 bis - 25 ter - 25 quater)

Il titolare della concessione può cedere temporaneamente (quindi senza necessità di voltura ma a fronte di opportuna e circostanziata istanza) l'uso della derivazione, per periodi non superiori ad 1 anno, a terzi in possesso di idoneo titolo di godimento secondo la normativa vigente (es. contratto di locazione, comodato, ecc.), di tutti o parte dei terreni oggetto della concessione.

L'istanza deve essere inoltrata dal titolare dell'atto concessorio, indicando gli estremi della concessione, i dati anagrafici del soggetto a cui si intende cedere l'uso della derivazione, la durata della cessione ed il volume previsto, inferiore o uguale al limite massimo previsto dall'atto di concessione; vanno altresì allegati il titolo idoneo che legittima il cessionario all'utilizzo dei terreni ed un documento di accettazione espressa del cessionario di tutti gli obblighi e condizioni previsti dalla concessione.

L'autorità competente deve esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso infruttuosamente questo termine l'istanza si ritiene accettata, subordinatamente alla completezza della documentazione prevista dalla normativa regionale, e trova applicazione quanto previsto dall'Art. 20, c. 2-bis, L. n. 241/1990, così come di recente modificato dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50.



**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

FREQUENZA PIANO DI UTILIZZO PLURIENNALE DELLA RISORSA, PER UTENZE IRRIGUE (All.1, tit.2, p.to5, lett. i)

Passa da 3 a 5 anni anche il termine per produrre, in caso di derivazione ad uso irriguo, l'aggiornamento del Piano di utilizzo pluriennale della risorsa.

DECADENZA CONCESSIONE (Art. 18, cc. 1-2)

La norma come modificata, precisa che ai fini del computo dei 36 mesi di inutilizzo o ritardo nella richiesta di rinnovo, presupposti per la decadenza, non concorrono la proroga per sospensione temporanea della concessione, di cui all'Art. 17, c. 3, e la proroga per ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione, di cui all'Art. 22, c. 2, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi in entrambi i casi.

Viene inoltre precisata la facoltà, da parte del concessionario, di formulare eventuali controdeduzioni all'avviso di decadenza, entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione.

Si dà, altresì, atto che la decadenza è pronunciata dall'Amministrazione competente con provvedimento motivato ad efficacia immediata, notificato al titolare della concessione e al Sindaco del Comune territorialmente competente.

REVOCA CONCESSIONE (Art.20, c. 3)

Prima della notifica di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione competente al titolare della concessione ed al Sindaco del Comune territorialmente competente, viene dettagliata, in coerenza con le regole del procedimento amministrativo sul preavviso, la fase di contestazione degli addebiti al concessionario e la valutazione delle eventuali controdeduzioni, da fornire entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.

RITARDI PRESENTAZIONE ISTANZA PER RINNOVO CONCESSIONE (Art. 22, c. 2, Art. 29, c.8)

Il termine di 36 mesi per la presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione oltre la scadenza naturale è prorogato di ulteriori 12 mesi in caso di comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare.

In detti casi, il periodo di proroga non rileva ai fini dell'applicazione della relativa sanzione amministrativa e ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza.

Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art. 17 del R.D. n. 1775/1933, in caso di protratto utilizzo della risorsa idrica, accertato da parte delle autorità competenti, dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo.

RINNOVO CONCESSIONE PER USO IRRIGUO (Art. 22, c. 8)

In ordine al già previsto nulla osta da parte dell'ente irriguo pubblico competente, viene specificato che quest'ultimo deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il nulla osta si riterrà favorevolmente acquisito; l'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

È inoltre prevista, nei casi di soddisfacimento parziale della domanda d'acqua da parte dell'ente irriguo pubblico, la possibilità di rinnovare la concessione, per irrigazione complementare, nei limiti del volume e della portata massimi ritenuti congrui per l'integrazione della risorsa consortile.

RIAPERTURA TERMINI PER EMERSIONE UTENZE NON RICONOSCIUTE DI ACQUE SOTTERRANEE (Art. 24, c.1)

Il precedente termine di riapertura dei termini per l'emersione delle utenze non riconosciute, individuato dalla L.R. n. 7/2025 in 270 giorni dalla entrata in vigore della legge, è spostato al 31 dicembre 2026.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 29)

Le sanzioni amministrative sono ridotte da 360€ a 103€ per le seguenti fattispecie:

- mancata installazione o manutenzione dei dispositivi di misurazione o mancata comunicazione dei volumi annui prelevati entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo (Art. 7, c. 13; Art. 8, c. 5; Art. 11, c. 18; Art.13, c. 4);
- superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione (Art. 7, cc. 20 e 21, Art. 11, cc. 26 e 27, Art. 29, c. 6);
- mancata trasmissione, entro centoventi giorni (anziché entro trenta giorni) dal rilascio del provvedimento di concessione per le utenze di acque sotterranee ed entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione per le utenze di acque superficiali, della documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa di identificazione della derivazione (Art. 7, c. 22, Art. 11, c. 28, Art. 29, c. 9). Per le



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

utenze ad uso domestico, sono abrogati l'applicazione della sanzione amministrativa per mancata trasmissione, entro 12 mesi dal rilascio della presa d'atto, della documentazione fotografica attestante l'apposizione in prossimità dell'opera di presa della targa permanente, e l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione (precedentemente previsto all'Art. 9, c. 5). Resta ferma la decadenza della presa d'atto per mancata trasmissione, entro dodici mesi dal rilascio della presa d'atto, dell'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato 1;

- regolarizzazione della presa d'atto in seguito a decadenza per mancata trasmissione dei documenti nei tempi previsti (Art. 9, c. 6 e Art. 29, c. 10) o in seguito a mancata presentazione di istanza di verifica quinquennale (Art. 10, c. 4 e Art. 29 c. 10);
- ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione, oltre la scadenza naturale del provvedimento di concessione e fino ai successivi 36 mesi (più gli eventuali 12 mesi di proroga per comprovate cause di forza maggiore) (Art. 22, c.2, Art. 29, c.8);
- istanze di uso domestico relative a utenze non riconosciute di acque sotterranee (Art. 24, c.9, Art. 29, c. 10);
- mancata ottemperanza all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi (Art. 5, c. 18, Art. 7, c. 27, Art. 11, c. 32, Art. 18, c.3, Art. 19, c.4, Art. 20, c.4, Art. 23, c. 10, Art. 24, c. 8, Art. 25, c.9 e Art. 29, co. 4).

RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE PER INFILTRAZIONE DAL BASSO (Art. 29, cc. 2 e 2 bis)

Vengono chiaramente circoscrritti i casi che esulano dal campo di applicazione della legge: la raccolta di acque meteoriche in vasche, cisterne o strutture di raccolta di acque per infiltrazione dal basso, purché in attestata nella zona non satura dei primi strati di suolo e idraulicamente disconnesse da eventuali corpi idrici sotterranei, è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua.

I proprietari dei terreni sono comunque tenuti a dare comunicazione dell'esistenza di tali strutture, mediante apposito sistema di censimento predisposto sul portale regionale dedicato ai servizi digitali in materia di risorse idriche, entro il 31 dicembre 2026 ovvero entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione.

In particolare, occorre comunicare i dati anagrafici del proprietario e i dati di localizzazione della struttura, allegando opportuna documentazione fotografica e apposita asseverazione - rilasciata da un tecnico abilitato competente in materia – in merito all'attestazione della struttura di raccolta di acque per infiltrazione dal basso, nella zona non satura dei primi strati di suolo.

CONCESSIONI PRE-ESISTENTI (Art. 32, c. 12 bis)

Viene esplicitato che le disposizioni della L.R. n. 7/2025 non si applicano alle concessioni ancora in vigore ai sensi della L.R. n. 18/1999, sino al rilascio del provvedimento di rinnovo ai sensi dell'Art. 22 della L.R. n. 7/2025.

Per i titolari delle concessioni resta l'obbligo di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei volumi prelevati nell'anno solare precedente (secondo modalità semplificate definite dalle strutture regionali competenti) e il conguaglio dei canoni di concessione ridefiniti ai sensi dell'Art. 27 della L.R. n. 7/2025 all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge (Art. 32, c. 2).

PRIMA APPLICAZIONE - RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI VOLUMI PRELEVATI 2025

In sede di prima applicazione, per la comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità 2025, il termine al 31 gennaio 2026 viene riaperto e fissato al 30 luglio 2026: pertanto, non si applicano le previste sanzioni amministrative per le comunicazioni trasmesse fra la vecchia e la nuova data di termine.

PRIMA APPLICAZIONE - PROROGA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE (Art. 27) ED INDICAZIONI PER IL CALCOLO

In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento dei canoni è differito dal 31 marzo al 30 settembre 2026. Per l'annualità 2026 il canone, definito secondo il criterio binomiale, sarà costituito dalla parte fissa dell'anno 2026 più la parte variabile del 2025: quest'ultima sarà calcolata sulla base del consuntivo dei volumi prelevati nel 2025 qualora comunicati entro il 31 gennaio 2026, ovvero sulla base del volume annuale concesso in caso di comunicazione dei volumi 2025 successivamente al 31 gennaio 2026.



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Si richiama in particolare l'attenzione sulle nuove scadenze introdotte dalla L.R. n. 8/2026 in fase di prima applicazione della L.R. n. 7/2025, riepilogate nella seguente Tabella 1.

Con particolare riferimento ai **canoni di concessione** si specifica che l'importo del canone per l'anno 2026 sarà calcolabile attraverso il tool Excel che sarà reso disponibile, a partire dal mese di agosto, all'indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Procedimenti.

I versamenti dovranno essere **effettuati esclusivamente quali pagamenti spontanei tramite il circuito PagoPA**, utilizzando il portale regionale raggiungibile all'indirizzo: <https://pagamenti.regione.puglia.it/fe-cittadino/home>, avendo cura di selezionare dapprima **"Altre tipologie di pagamento – ricerca altri pagamenti"**, indicando successivamente **"Regione Puglia"** nel campo "Ente", **"Concessioni acque superficiali e sotterranee"** nel campo "Tipologia di pagamento" e infine compilando il modulo relativo ai dati anagrafici ed agli importi per ogni tipologia di riscossione (Tassa di concessione, Canoni di concessione, Sanzioni, Spese di istruttoria), con possibilità di selezione multipla.

Tabella 1: QUADRO RIEPILOGATIVO SCADENZE AGGIORNATE

Riferimento Normativo	Procedimento/Adempimento	Scadenza Aggiornata (L.R. n. 8/2026)
Art. 23 L.R. n. 7/2025	Presentazione istanze utenze esistenti in attesa di provvedimento regionale	31/05/2027
Art. 24 L.R. n. 7/2025 (Utenti privati)	Presentazione istanze utenze non riconosciute di acque sotterranee	31/12/2026
Art. 24 L.R. n. 7/2025 (Enti Pubblici ed Enti Irrigui Pubblici)	Presentazione istanze utenze non riconosciute di acque sotterranee	30/11/2026
Art. 27, c. 2 L.R. n. 7/2025	Comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità 2025	30/07/2026
	Comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità precedente per gli anni successivi al 2026	Entro il 31 gennaio di ogni anno
	Pagamento canone regionale 2026 (PagoPA)	30/09/2026
	Pagamento canone regionale per gli anni successivi al 2026 (PagoPA)	Entro il 31 marzo di ogni anno

A valle delle modifiche introdotte con L.R. n. 8/2026, appare, infine, opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni in merito ai procedimenti di cui all'Art. 23, c. 4, e all'Art. 24 della L.R. n. 7/2025, di seguito riportate.



DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGOLARIZZAZIONE UTENZE ESISTENTI PRIVE DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 23, C. 4, DELLA L.R. N. 7/2025

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 179 del 29 maggio 2026, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 48 Supplemento 1 del 18/06/2026, è stato adottato l'elenco delle utenze di derivazioni idriche di cui all'Art. 23, comma 1, della L.R. n. 7/2025.

A partire dalla data di pubblicazione del predetto elenco sul BURP (18/06/2026) e fino al ventiquattresimo mese dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2025 (ovvero sino al 31/05/2027), i titolari o aventi titolo delle utenze che figurano nel medesimo elenco, possono presentare, ai fini della regolarizzazione, alla Regione Puglia, istanza di concessione ai sensi dell'Art. 7, o di presa d'atto per le utenze ad uso domestico ai sensi dell'Art. 9, secondo le modalità esplicitate all'Art. 23 della L.R. n. 7/2025 e s.m.i., tramite la piattaforma telematica "Procedimenti Derivazioni Idriche" raggiungibile al seguente link: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/Procedimenti.

La procedura di regolarizzazione si applica, con le medesime modalità e il medesimo termine temporale, a tutte le utenze che, seppure non presenti nell'elenco pubblicato sul BURP, sono in possesso di denuncia di esistenza o istanza di riconoscimento di utenza o autorizzazione alla ricerca o concessione provvisoria all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee rilasciate dagli uffici regionali prima dell'entrata in vigore dell'Art. 1 della L. n. 36/1994 e comunque prima della entrata in vigore della L.R. n. 18/1999, nonché a tutte le utenze di acque sotterranee esistenti per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima del 31/12/2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione, concessione o presa d'atto.

Il termine di ventiquattresimo mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 7/2025 è perentorio e, a valle della sua decorrenza, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia procederà a verificare, per tutte le utenze presenti nell'elenco pubblicato su BURP n. 48 Supplemento 1 del 18/06/2026, l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione, o comunque l'esistenza di un titolo legittimo a derivare in corso di validità, e a notificare l'avvio del procedimento di cessazione delle utenze risultate prive di istanza di regolarizzazione, e comunque prive di atto concessorio in corso di validità, al titolare dell'utenza o avente titolo, al proprietario del terreno su cui insiste l'utenza e al sindaco del Comune competente per territorio, ai fini dei successivi adempimenti di cui all'Art. 23, c. 10.

Decorso il termine utile per la presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui all'Art. 23 della L.R. n. 7/2025 e s.m.i., anche tutte le esistenti utenze non presenti nell'elenco pubblicato su BURP n. 48 Supplemento 1 del 18/06/2026, anche se in possesso di denuncia di esistenza o istanza di riconoscimento di utenza o autorizzazione alla ricerca o concessione provvisoria all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee rilasciate dagli uffici regionali prima dell'entrata in vigore dell'Art. 1 L. n. 36/1994 e comunque prima della entrata in vigore della L.R. n. 18/1999, nonché tutte le esistenti utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima del 31 dicembre 2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione, concessione o presa d'atto, sono soggette a cessazione, al momento della loro emersione.

REGOLARIZZAZIONE UTENZE ESISTENTI NON RICONOSCIUTE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. N. 7/2025

Con L.R. n. 8/2026, il termine per la richiesta dei benefici di cui all'Art. 24, c. 1 della L.R. n. 7/2025 è stato prorogato sino al 31/12/2026.

Tutte le istanze pervenute dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 7/2025 presso le Amministrazioni competenti al rilascio del provvedimento finale, anche nel periodo compreso tra la scadenza dei termini di cui all'Art. 24 della L.R. n. 7/2025 e le modifiche introdotte con L.R. n. 8 del 23 giugno 2026, saranno prese in carico e istruite secondo le modalità previste al medesimo Art. 24.

Il termine del 31/12/2026 per la presentazione delle istanze di regolarizzazione delle utenze di acque sotterranee non riconosciute è perentorio e, a valle della sua decorrenza, saranno applicate le procedure di cui all'Art. 24, c. 8 della medesima L.R. n. 7/2025 e s.m.i.

Si auspica di aver fornito un quadro chiaro ed esaustivo delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 8/2026 e delle complessive opportunità fornite dalla L.R. n. 7/2025 così come modificata dalla L.R. n. 8/2026, **invitando tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica del nostro territorio a promuovere l'applicazione corretta e**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

proattiva della Legge, con particolare riferimento alle possibilità di regolarizzazione dei titoli autorizzativi, al fine di favorire finalmente la conoscenza completa dell'utilizzo della risorsa idrica nel territorio pugliese.

Il Funzionario

ing. Diego LAFORGIA

I Funzionari Responsabili E.Q.

dott. Massimiliano LAMENDOLA

dott.sa Daniela ALEMANNI

ing. Claudia CAMPANA

Il Dirigente della Sezione

ing. Andrea ZOTTI